

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 144/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 145/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 146/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che stabilisce un elenco di prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi in seguito all'incidente intervenuto nella centrale nucleare di Cernobyl 5
- * Regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico 9
- * Regolamento (CEE) n. 148/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3711/90 11
- Regolamento (CEE) n. 149/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 15

Consiglio

91/30/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa alla conclusione dello scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV.6 del GATT 17**
Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the United States of America complementing the Agreement between those Parties for the conclusion of Negotiations under GATT Article XXIV.6 18

Commissione

91/31/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di « banche multilaterali di sviluppo » di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi 20**

91/32/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1990, relativa agli importi massimi ammissibili di contributo del Fondo sociale europeo in materia di aiuti all'assunzione, all'insediamento ed all'occupazione 21**

91/33/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 18 gennaio 1991, recante chiusura della procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone (accappatoi da bagno, biancheria da toletta o da cucina) originari della Turchia 22**

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CEE) n. 64/91 della Commissione, del 10 gennaio 1991, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate (GU n. L 8 dell'11.1.1991) 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 144/91 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1991**

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3844/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 gennaio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3844/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi	
0709 90 60	140,65	(¹) (²)
0712 90 19	140,65	(²) (³)
1001 10 10	199,32	(¹) (³)
1001 10 90	199,32	(¹) (³)
1001 90 91	191,65	
1001 90 99	191,65	
1002 00 00	156,55	(⁴)
1003 00 10	152,03	
1003 00 90	152,03	
1004 00 10	146,25	
1004 00 90	146,25	
1005 10 90	140,65	(²) (³)
1005 90 00	140,65	(²) (³)
1007 00 90	149,79	(⁴)
1008 10 00	64,75	
1008 20 00	125,16	(⁴)
1008 30 00	73,99	(⁵)
1008 90 10	(⁷)	
1008 90 90	73,99	
1101 00 00	282,33	(⁸)
1102 10 00	234,03	(⁸)
1103 11 10	322,33	(⁸)
1103 11 90	303,82	(⁸)

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 145/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 gennaio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	3,27	3,20	3,19
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 146/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1991

che stabilisce un elenco di prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi in seguito all'incidente intervenuto nella centrale nucleare di Cernobyl

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi in seguito all'incidente intervenuto nella centrale nucleare di Cernobyl⁽¹⁾, segnatamente gli articoli 6 e 7,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90, la Commissione approva un elenco di prodotti esclusi dal campo di applicazione del detto regolamento;

considerando che numerosi prodotti agricoli importati da paesi terzi non presentano alcuna contaminazione radioattiva o una contaminazione radioattiva trascurabile dal punto di vista sanitario in seguito all'incidente di Cernobyl;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato ad hoc istituito con regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 è riportato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
(CEE) N. 737/90

Codice NC	Designazione delle merci
0101 11 00	(Animali vivi della specie equina): riproduttori di razza pura
0102 10 00	(Animali vivi della specie bovina): riproduttori di razza pura
0103 10 00	(Animali vivi della specie suina): riproduttori di razza pura
0104 10 10	(Animali vivi della specie ovina): riproduttori di razza pura
0104 20 10	(Animali vivi della specie caprina): riproduttori di razza pura
03	Pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici escluse le specie acquatiche vive : 0301 91 00, 0301 92 00, 0301 93 00, 0301 99 11, 0301 99 19, 0302 11 00, 0302 12 00, 0302 19 00, 0302 66 00, 0302 69 11, 0302 69 19, 0303 10 00, 0303 21 00, 0303 22 00, 0303 29 00, 0303 76 00, 0303 79 11, 0303 79 19, 0304 10 11, 0304 10 13, 0304 10 19, 0304 20 11, 0304 20 13, 0304 20 19, 0304 90 10, 0305 30 30, 0305 41 00, 0305 49 40, 0305 49 50, 0305 69 50, 0306 19 10, 0306 29 10, 0307 60 00
05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
0703 20 00	(Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati): Aglio
0709 52 00	(Altri ortaggi, freschi o refrigerati): Tartufi
0709 60 95	(- -): [Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta »]: destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
0709 90 31	(- -): (Olive): destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 90 39	(- -): (- -): altre
0709 90 40	(- -): Capperi
0710 80 10	(Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati): Olive
0711 20	(Ortaggi e legumi temporaneamente conservati...): Olive
0711 30 00	(- -): Capperi
0713 10 11	(Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati): [Piselli (Pisum sativum)]: destinati alla semina: Piselli da foraggio (Pisum arvense L.)
0713 10 19	(- -): (- -): destinati alla semina: altri
0714	Radici di manioca, arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0801 10	Noci di cocco
0802 50 00	(- -): Pistacchi
0802 90 10	(- -): Noci di pecan
0802 90 30	(- -): Noci di arec (o di betel) e noci di cola
0803 00	Banane, comprese la frutta della piantaggine, fresche o essiccate
0804 30 00	(Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi): Ananassi
0804 40	(- -): Avocado
0804 50 00	(- -): Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0810 90 30	(Altre frutta fresche): Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglic
0812 90 30	(Frutta temporaneamente conservate...): Papaie

Codice NC	Designazione delle merci
0813 40 50	(Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo): Papaie
0813 40 60	(- -): Tamarindi
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0903 00 00	Mate
0904	Pepe (del genere « Piper »); pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00	(Amidi e fecole ; inulina): Fecola di manioca
1202 10 90	(Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate): (con guscio): altre
1202 20 00	(- -): sgusciate, anche frantumate
1203 00 00	Copra
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets ; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1212 20 00	(Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, ...): Alghe
1212 92 00	(Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, ...): Canne da zucchero
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggi, anche agglomerati in forma di pellets
13	Gomma lacca ; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali esclusi i miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari : 1302 19 30
14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
15	Grassi ed oli animali o vegetali ; prodotti della loro scissione ; grassi alimentari lavorati ; cere di origine animale o vegetale
1604	Preparazioni e conserve di pesci ; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce escluse le specie acquatiche vive ; 1604 11 00, 1604 19, 1604 20 10, 1604 20 30, 1604 20 90
1605	Crostei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati escluse le specie acquatiche vive : 1605 40 00, 1605 90
1701 11	(Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido): (Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti): Zucchero di canna
1701 12	(Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido): Zuccheri di barbabietola
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido ; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti ; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati
1703 10 00	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero : Melassi di canna
1704 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

Codice NC	Designazione delle merci
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce), ed altri residui di cacao
1803	Pasta di cacaco, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2001 90 10	(Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico): « Chutney » di manghi
2001 90 20	(—): Frutta del genere « Capsicum » diverse dai peperoni
2001 90 40	(—): Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	(—): Cuori di palma
2003 20 00	(Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico): Tartufi
2005 70 00	(Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati): Olive
2006 00 10	(Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): Zenzero
2007 91	(Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti): Agrumi
2008 11	(Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove): Arachidi
2008 20	(—): Ananassi
2008 30	(—): Agrumi
2008 91 00	(—): Cuori di palma
2009 11	[Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti]: (Succhi di arancia): congelati
2009 19	(—): (—): altri
2009 20	(—): succhi di pompelmo o di pomelo
2009 30	(—): succhi di altri agrumi
2009 40	(—): succhi di ananasso
da 2009 90 41 a 2009 90 99	(—): (Miscugli di succhi): miscugli di succhi di agrumi e di agrumi e di succhi di ananasso
2101 10	(Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati). Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
2103 30	(Preparazioni per salse e salse prelate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata): farina di senapa e senapa preparata
2103 90 10	(—): « Chutney » di mango liquido
22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti esclusa la birra di malto: 2203 00
23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

REGOLAMENTO (CEE) N. 147/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1991

che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando che è necessario precisare la definizione del limite di tolleranza previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3492/90 per la conservazione dei quantitativi di prodotti agricoli immagazzinati all'intervento pubblico, nonché il metodo da utilizzare per il calcolo delle conseguenze finanziarie determinate dal magazzinaggio;

considerando che il limite in parola è riferito alle perdite quantitative ordinarie conseguenti a normali operazioni di magazzinaggio o di trasformazione dei prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, effettuate nel rispetto delle norme di buona conservazione del prodotto;

considerando che, per ciascun prodotto di cui trattasi, tale limite deve essere fissato ricorrendo ad un metodo semplice e tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia di perdite quantitative non identificabili intervenute nel corso degli ultimi anni di ammasso; che è pertanto opportuno fissare il limite in percentuale della giacenza complessiva;

considerando che, per taluni prodotti sottoposti a trasformazione tra l'acquisto e il magazzinaggio, è necessario fissare limiti di tolleranza specifici concernenti le perdite intervenute all'atto di tale trasformazione;

considerando che per la carne suina, da molto tempo, non ci sono state operazioni di magazzinaggio pubblico per cui è opportuno fissare detto limite nel caso in cui si dovessero constatare nuove operazioni di magazzinaggio;

considerando che è d'uopo precisare il momento in cui le conseguenze finanziarie risultanti dall'applicazione dei limiti di tolleranza devono essere contabilizzate alla sezione garanzia del FEAOG;

considerando che i limiti di tolleranza sono stati fissati con regolamenti settoriali; che esigenze di semplificazione legislativa impongono di raggrupparli in un unico regolamento;

considerando che, per alcuni prodotti agricoli, il metodo di calcolo della percentuale di perdite normali ammesse durante l'ammasso è stato fundamentalmente modificato; che è necessario rivedere queste percentuali alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per ciascun prodotto agricolo oggetto di una misura di ammasso pubblico viene fissato un limite di tolleranza relativo alle perdite quantitative risultanti dalle normali operazioni di magazzinaggio effettuate a regola d'arte.

2. Il limite di tolleranza è fissato in percentuale del peso effettivo globale, senza imballaggio, dei quantitativi entrati all'ammasso e presi in carico nel corso dell'esercizio di cui trattasi e dei quantitativi giacenti all'inizio del medesimo esercizio.

Esso è calcolato, per ogni prodotto, con riferimento all'insieme dei quantitativi giacenti presso ciascun organismo d'intervento.

Il peso effettivo, all'entrata e all'uscita, è calcolato deducendo dal peso constatato, il peso forfettario dell'imballaggio quale previsto nelle condizioni di acquisto, o, in assenza di dette condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall'organismo di intervento.

3. Il limite di tolleranza non concerne una perdita in numero di imballaggi o in numero di pezzi registrati.

Articolo 2

1. Le percentuali per normali perdite ammesse durante l'ammasso sono le seguenti:

— cereali	0,2
— risone — granturco — sorgo	0,4
— zucchero	0,1
— olio d'oliva	0,6
— semi di colza e di ravizzone	0,2
— girasole	0,8
— alcool	0,6
— tabacco in foglia	0,0
— tabacco in colli o trasformato	1,0
— latte scremato in polvere	0,0
— burro	0,0

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

— formaggio: Grana Padano	4,5
Parmigiano Reggiano	6,5
— carni bovine	0,6
— carni suine	ulteriormente

2. Le percentuali delle perdite ammesse all'atto della trasformazione dei prodotti acquistati sono le seguenti:

— disossamento di carni bovine	32
— trasformazione del tabacco in foglia	19

Esse si applicano all'insieme dei quantitativi sottoposti alla trasformazione nel corso dell'esercizio.

Articolo 3

Le perdite che superano il limite di tolleranza sono contabilizzate alla fine dell'esercizio finanziario del FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 4

Le percentuali previste all'articolo 2 saranno riviste entro 3 anni, sulla base degli accertamenti effettuati dopo l'applicazione dei nuovi metodi di calcolo.

Articolo 5

I regolamenti della Commissione (CEE) n. 742/70, 743/70, 771/71, 899/70, 2705/71, 236/72, 2577/72, 638/74, 230/79 e 394/89⁽¹⁾ sono abrogati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 90 del 24. 4. 1970, pag. 28.
 GU n. L 90 del 24. 4. 1970, pag. 29.
 GU n. L 85 del 15. 4. 1971, pag. 17.
 GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 12.
 GU n. L 280 del 21. 12. 1971, pag. 8.
 GU n. L 29 del 2. 2. 1972, pag. 18.
 GU n. L 275 dell'8. 12. 1972, pag. 24.
 GU n. L 77 del 22. 3. 1974, pag. 30.
 GU n. L 32 dell'8. 2. 1979, pag. 23.
 GU n. L 45 del 17. 2. 1989, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 148/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3711/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio⁽⁵⁾, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti in determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90⁽⁷⁾;

considerando che a garanzia dell'esportazione delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3712/90⁽⁹⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento deve essere modificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/90 della Commissione⁽¹⁰⁾ deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1990;
 - 3 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1990;
 - 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1990.
2. Le carni sono destinate ad essere esportate.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 29 gennaio 1991.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 450 ECU/100 kg di carni disossate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991.

Articolo 4

Le carni di cui all'allegato I, lettera b) vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88 « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- « 76. Regolamento (CEE) n. 148/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate ⁽⁷⁶⁾ ».

⁽⁷⁶⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 11. ».

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3711/90 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) — Mindestpreise in ECU/Tonne (1) — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1) — Minimum prices expressed in ECU per tonne (1) — Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) — Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)

1. IRELAND

a) Filets	7 000
Striploins	3 300
Insides	2 600
Outsides	2 600
Knuckles	2 600
Rumps	2 600
Cube-rolls	4 400
b) Briskets	600
Forequarters	1 100
Shins/shanks	1 100
Plates/Flanks	500

2. UNITED KINGDOM

a) Filets	7 000
Striploins	3 300
Topsides	2 600
Silversides	2 600
Thick flanks	2 600
Rumps	2 600
b) Shins and shanks	1 100
Clod and sticking	1 100
Ponies	1 100
Thin flanks	500
Forequarter flanks	500
Briskets	600
Foreribs	1 100

3. ITALIA

a) Filetto	7 000
Roastbeef	3 300
Scamone	2 600
Fesa esterna	2 600
Fesa interna	2 600
Noce	2 600
Girello	2 600
b) Garretto/pesce	700
Collo/sottospalla	1 000
Spalle/garretto	700
Pancia	500
Petto	700
Sottospalla	1 000
Collo	1 000

(1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- IRELAND :** Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81, Roma
Tel. 495 72 83 — 495 92 61
Telex 613003
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 149/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 143/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 gennaio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	41,05 ⁽¹⁾
1701 11 90	41,05 ⁽¹⁾
1701 12 10	41,05 ⁽¹⁾
1701 12 90	41,05 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,66
1701 99 10	45,66
1701 99 90	45,66 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

relativa alla conclusione dello scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV.6 del GATT

(91/30/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6⁽¹⁾ del GATT necessita di un riesame e che, tuttavia, detto riesame non è stato concluso prima della scadenza di alcuni provvedimenti provvisori;

considerando che hanno avuto luogo consultazioni con gli Stati Uniti al fine di risolvere la controversia commerciale tra la Comunità e gli Stati Uniti;

considerando che detti negoziati hanno condotto ad uno scambio di lettere che è nell'interesse della Comunità approvare,

Articolo 1

1. È approvato a nome della Comunità lo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America per la conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT.

2. Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI

⁽¹⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

AGREEMENT

in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the United States of America complementing the Agreement between those Parties for the conclusion of Negotiations under GATT Article XXIV.6

A. Letter from the Community

Madam,

I have the honour to refer to recent consultations between representatives of the European Community and the United States pertaining to the 1986 accession of Portugal and Spain into the European Community and to the 'Agreement for the Conclusion of Negotiations between the United States and the European Community under GATT Article XXIV.6', dated 30 January 1987, together with its Annexes.

In connection therewith, I wish to confirm the agreement reached between the European Community and the United States to extend until 31 December 1991 all of those rights and obligations in the Agreement which would otherwise expire on 31 December 1990. This extension shall be without prejudice to the continuation in force of those rights and obligations in the Agreement which do not expire on 31 December 1990.

In particular, the European Community and the United States have agreed, *inter alia*, that: (1) the reduction of duty rates on an autonomous basis of the products listed, and in the manner described, in Annex I of the Agreement shall be maintained through 31 December 1991, (2) the commitment in paragraph II.C of the Agreement to ensure a minimum annual level of imports of corn sorghum into Spain through 31 December 1990, in accordance with the modalities set forth in Annex II of the Agreement, shall be extended through 31 December 1991, and (3) this extension of the agreement is without prejudice to the legal interpretations of Article XXIV of either party and both parties reserve full GATT rights including those which would otherwise be time-limited.

The European Community and the United States further agree to resume the review referred to in paragraph III of the Agreement not later than during June 1991 in order to achieve a final and mutually satisfactory understanding prior to 30 September 1991.

I have the further honour to propose that if this understanding is shared by your Government, this letter and your affirmative letter in reply shall constitute an agreement between the European Community and the Government of the United States which shall enter into force on the date of your reply.

Please accept, Madam, the assurance of my highest consideration.

*On behalf of
the Council of the European Communities*

B. Letter from the United States of America

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 21 December 1990, which states :

'I have the honour to refer to recent consultations between representatives of the European Community and the United States pertaining to the 1986 accession of Portugal and Spain into the European Community and to the "Agreement for the Conclusion of Negotiations between the United States and the European Community under GATT Article XXIV.6", dated 30 January 1987, together with its Annexes.

In connection therewith, I wish to confirm the agreement reached between the European Community and the United States to extend until 31 December 1991 all of those rights and obligations in the Agreement which would otherwise expire on 31 December 1990. This extension shall be without prejudice to the continuation in force of those rights and obligations in the Agreement which do not expire on 31 December 1990.

In particular, the European Community and the United States have agreed, *inter alia*, that : (1) the reduction of duty rates on an autonomous basis of the products listed, and in the manner described, in Annex I of the Agreement shall be maintained through 31 December 1991, (2) the commitment in paragraph II.C of the Agreement to ensure a minimum annual level of imports of corn sorghum into Spain through 31 December 1990, in accordance with the modalities set forth in Annex II of the Agreement, shall be extended through 31 December 1991, and (3) this extension of the agreement is without prejudice to the legal interpretations of Article XXIV of either party and both parties reserve full GATT rights including those which would otherwise be time-limited.

The European Community and the United States further agree to resume the review referred to in paragraph III of the Agreement not later than during June 1991 in order to achieve a final and mutually satisfactory understanding prior to 30 September 1991.

I have the further honour to propose that if this understanding is shared by your Government, this letter and your affirmative letter in reply shall constitute an agreement between the European Community and the Government of the United States which shall enter into force on the date of your reply.'

I have the further honour to confirm that the foregoing understanding is shared by my Government and that your letter and this letter in reply constitute an agreement between the European Community and the Government of the United States which shall enter into force on this date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For
the Government of the United States of America

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modifica della definizione tecnica di « banche multilaterali di sviluppo » di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

(91/31/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ⁽²⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino della direttiva 89/647/CEE definisce le « banche multilaterali di sviluppo » enumerando la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la « Nordic investment Bank » e la Banca di sviluppo dei Caraibi;

considerando che la definizione di banche multilaterali di sviluppo può essere oggetto di modifiche tecniche come disposto nell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva citata e in conformità della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 2 della medesima direttiva 89/647/CEE;

considerando che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo racchiude le stesse caratteristiche essenziali delle banche multilaterali di sviluppo precitate; che questa nuova istituzione finanziaria multilaterale ha fondamentalmente una natura europea e una composizione in larga misura internazionale; che essa rappresenta una nuova struttura di cooperazione unica in Europa per la promozione del progresso economico dei paesi dell'Europa centrale e orientale, per aiutare le loro economie a divenire più competitive a livello internazionale ed assisterli nella loro opera di ricostruzione e sviluppo e ridurre quindi, ove necessario, gli eventuali rischi relativi al finanziamento delle loro economie; che per tali motivi la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo deve

essere compresa nella definizione di « banche multilaterali di sviluppo » di cui alla direttiva 89/647/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato consultivo bancario delle Comunità europee nella sua veste di comitato incaricato di assistere la Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino della direttiva 89/647/CEE, la definizione di « banche multilaterali di sviluppo » comprende la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Articolo 2

1. Subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, gli Stati membri, nel dare attuazione alla direttiva 89/647/CEE, adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 marzo 1991.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 241 del 26. 9. 1990, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1990

relativa agli importi massimi ammissibili di contributo del Fondo sociale europeo in materia di aiuti all'assunzione, all'insediamento ed all'occupazione

(91/32/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, ed in particolar modo l'articolo 3, punto 2,visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, punti 1 e 6 e l'articolo 3,

considerando che spetta alla Commissione determinare gli importi massimi ammissibili di contributo in materia di aiuti all'assunzione, alla creazione di attività indipendenti ed all'insediamento ed all'occupazione per l'esercizio 1991 di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4255/88,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi ammissibili che serviranno di base di calcolo per il concorso del Fondo sociale europeo in materia di aiuti all'assunzione, alla creazione di attività indipendenti e all'insediamento e all'occupazione per

l'esercizio 1991, di cui all'articolo 3, punto 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4255/88, sono fissati, per persona e per settimana, come segue:

— Belgio :	3 696	FB
— Danimarca :	1 113	Dkr
— Germania :	253	DM
— Grecia :	10 794	Dra
— Spagna :	9 638	Pta
— Francia :	539	FF
— Irlanda :	70	£ Irl
— Italia :	124 698	Lit
— Lussemburgo :	4 841	Fl
— Paesi Bassi :	234	Fl
— Portogallo :	4 908	Esc
— Inghilterra :	73	£

Articolo 2

Gli importi previsti all'articolo 1 riguardano azioni ad orario completo. In caso di posti di lavoro a tempo parziale, gli importi sono calcolati proporzionalmente al numero di ore prestate a partire da una base di quaranta ore alla settimana.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990.

Per la Commissione

Vasso PAPANDEOU

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1991

recante chiusura della procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone (accappatoi da bagno, biancheria da toletta o da cucina) originari della Turchia

(91/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo di cui al suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) Nel dicembre 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia nei confronti degli esportatori turchi presentata da Eurocoton, il comitato delle industrie del cotone e dei prodotti tessili affini della Comunità, a nome dei produttori che, secondo la denuncia, rappresentano praticamente tutta la produzione comunitaria degli articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone. La denuncia conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivanti che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di accappatoi da bagno a maglia di tessuto riccio di tipo spugna di cotone di cui ai codici NC ex 6107 91 00 e ex 6108 91 00, di accappatoi da bagno tessuti, in tessuto riccio del tipo spugna di cotone di cui ai codici NC ex 6207 91 00 e ex 6208 91 00 e la biancheria da toletta o da cucina in tessuto riccio del tipo spugna di cotone di cui al codice NC 6302 60 00.
- (2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari e ha offerto alle parti inte-

ressate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (3) La Commissione ha iniziato l'inchiesta e ha inviato questionari alle parti interessate per ottenere le informazioni necessarie ai fini della valutazione del dumping e del pregiudizio. Un'elevata percentuale dei produttori comunitari non ha risposto al questionario, benché la Commissione avesse prorogato il termine fissato inizialmente per la risposta.
- (4) La Commissione ha calcolato la percentuale dei produttori comunitari che hanno risposto al questionario e ha accertato che la loro produzione complessiva non rappresentava la maggior parte di tutta la produzione comunitaria, come invece si affermava nella denuncia.
- (5) In tali circostanze la Commissione non dispone degli elementi necessari per stabilire se sia stato arrecato pregiudizio ai produttori che rappresentano la maggior parte di tutta la produzione comunitaria dei prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. La Commissione ritiene pertanto che la procedura debba essere immediatamente chiusa.

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone (accappatoi da bagno, biancheria da toletta o da cucina), originari della Turchia.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 32 del 10. 2. 1990, pag. 8.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 64/91 della Commissione, del 10 gennaio 1991, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 8 dell'11 gennaio 1991)

Pagina 8, articolo 1, paragrafo 2:

anziché: « 10 000 tonnellate »,

leggi: « 1 666 tonnellate ».
